



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei
Comuni di:

**Ali Terme – Barcellona P.G. – Basicò – Giardini
Naxos – Graniti – Limina – Malfa – Malvagna –
Merì – Messina – Milazzo – Mirto – Naso –
Raccuja – San Salvatore di Fitalia – Saponara -
Savoca**

OGGETTO: Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 con turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 -
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura.

In occasione delle elezioni amministrative di cui all'oggetto l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica con nota n. 5836 del 3.04.2026, raccomanda che sia agevolata, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

A tal proposito, rammenta che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge. Il Comune dovrà, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

E' opportuno ricordare che i Sindaci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori diversamente abili il raggiungimento dei seggi.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sui sottoelencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura, secondo le direttive fornite nel passato dal Ministero dell'Interno:

- *gli aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei croniciari, al cui interno è prevista anche una semplice infermeria che sia possibile considerare come struttura sanitaria;*
- *i tossicodipendenti accolti presso Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.*



Prefettura di Messina
Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale

Pertanto, i Sindaci o i Commissari Straordinari ed i Responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i Presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta, altresì, che dovranno essere consegnati ai Presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, **i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali** (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per l'elezione dell'organo di cui è elettore):

1) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'articolo 34 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, (non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione);

2) elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 104/1992) ed elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi del D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46. Tali disposizioni trovano applicazione alle elezioni comunali solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio del comune per cui è elettore.

3) elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44.

I Sindaci, tenuto conto delle domande ricevute, dovranno organizzare un supporto tecnico-operativo a disposizione del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione che, per la raccolta del voto domiciliare, potrà utilizzare, all'occorrenza, gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili come previsto nell'art. 29 della citata legge n. 104/1992.

Il Dirigente dell'U.E.P.
Viceprefetto
(Merenda)